



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08532 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 691 del 16 luglio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine agli effetti dell'istituto della continuazione sui condannati per reati mafiosi ed alle iniziative di contrasto alla perdurante operatività delle organizzazioni criminali, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente evidenziare che la vicenda richiamata attiene all'esecuzione di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle attribuzioni ad essa riservate dall'ordinamento.

In particolare, la rideterminazione della pena conseguente all'applicazione dell'istituto della continuazione costituisce l'esito di una valutazione giurisdizionale effettuata caso per caso sulla base dei presupposti previsti dalla legge e non discende da determinazioni dell'amministrazione penitenziaria o del Ministero della giustizia.

Con specifico riferimento alla posizione di Giuseppe Guttadauro, si rappresenta che il medesimo è stato scarcerato il 4 giugno 2026 in esecuzione di un ordine di scarcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo a seguito della rideterminazione della pena conseguente all'applicazione dell'istituto della continuazione.

Per quanto concerne la richiesta di dati relativi agli effetti prodotti dall'istituto della continuazione sulla durata effettiva della detenzione dei condannati per reati di criminalità organizzata, le informazioni opportunamente acquisite presso il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno evidenziato che gli ordinari sistemi statistici non rilevano tale dato quale informazione autonoma.

L'applicazione della continuazione costituisce, infatti, una vicenda esecutiva della pena che non forma oggetto di una classificazione statistica distinta in relazione alla tipologia di reato né risulta associata a banche dati che consentano l'estrazione automatica del numero dei provvedimenti adottati o della relativa incidenza sulla durata della detenzione.

L'eventuale acquisizione di tali informazioni richiederebbe una ricognizione analitica dei singoli fascicoli giudiziari, non compatibile con gli ordinari sistemi di rilevazione.

Per le medesime ragioni, allo stato, non risultano disponibili dati statistici consolidati idonei a quantificare l'impatto dell'istituto sui tempi effettivi di espiazione della pena per i soggetti condannati per delitti di criminalità organizzata.

Ciò nondimeno, gli approfondimenti svolti presso la competente Autorità giudiziaria, nella specie la Procura della Repubblica di Palermo - Direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di ricostruire dettagliatamente il percorso criminale e giudiziario del soggetto richiamato nell'interrogazione, offrendo un quadro significativo dell'intensità e della continuità dell'azione di contrasto svolta dalle istituzioni.

Dalle informazioni trasmesse emerge che Giuseppe Guttadauro, ritenuto uno dei più autorevoli esponenti apicali di Cosa nostra della provincia di Palermo, è stato destinatario nel corso degli anni di numerosi procedimenti e condanne definitive per partecipazione ad associazione mafiosa e per ulteriori reati connessi alle attività del sodalizio criminale.

Dopo un primo arresto nel 1984 e il successivo sviluppo processuale del cosiddetto maxi-processo, il medesimo è stato definitivamente condannato per partecipazione all'associazione mafiosa con sentenza irrevocabile nel 1996.

Successivamente, nell'ambito del procedimento denominato "Golden Market", è stato riconosciuto responsabile di ulteriori condotte associative, accertate sino al gennaio 1995, con applicazione di un aumento di pena per continuazione.

Ulteriori condanne sono poi intervenute nell'ambito del procedimento denominato "Ghiaccio", nel quale è stato accertato il ruolo di comando rivestito all'interno del mandamento mafioso di Brancaccio, il coinvolgimento nella gestione di attività estorsive e il ruolo di raccordo tra differenti articolazioni dell'organizzazione criminale.

In tale contesto sono state applicate anche rilevanti pene accessorie, tra le quali l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la misura di sicurezza della libertà vigilata per quattro anni.

Le medesime risultanze evidenziano inoltre come, a fronte della riconosciuta elevata pericolosità sociale, siano stati applicati nel tempo i più incisivi strumenti previsti dall'ordinamento.

In particolare, Giuseppe Guttadauro è stato sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario dal 2002 al 2012, nonché a misure di prevenzione personali e successivamente alla libertà vigilata.

Inoltre, dopo la scarcerazione e il trasferimento a Roma in esecuzione delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, nuove attività investigative hanno consentito di documentare la ripresa di rapporti con esponenti di primo piano di Cosa nostra e il mantenimento di un ruolo di prestigio all'interno dell'organizzazione, attraverso una rete di collegamenti e intermediazioni funzionale alla trasmissione di direttive operative e alla gestione di interessi criminali.

Tali condotte hanno determinato una nuova condanna alla pena di cinque anni di reclusione, pronunciata dal GUP del Tribunale di Palermo il 3 maggio 2023, confermata dalla Corte d'appello il 23 aprile 2025 e divenuta irrevocabile il 12 luglio 2026. La stessa sentenza ha posto tale condanna in continuazione con quella precedente pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo nel 2006.

La ricostruzione fornita dagli uffici giudiziari evidenzia pertanto come l'ordinamento disponga di strumenti investigativi, processuali, penitenziari e di prevenzione particolarmente penetranti, la cui concreta applicazione ha consentito nel tempo di monitorare costantemente l'evoluzione della pericolosità del soggetto, di accertare nuove condotte associative e di assicurare alla giustizia ulteriori episodi di partecipazione all'organizzazione mafiosa.

Essa testimonia altresì la costante attenzione delle autorità giudiziarie e delle forze investigative nel prevenire e reprimere ogni tentativo di ricostituzione dei legami criminali anche successivamente all'espiazione della pena.

Quanto agli orientamenti del Governo in ordine all'attuale disciplina, occorre ricordare che l'istituto della continuazione costituisce un principio generale del sistema penale, espressione dei canoni di proporzionalità e personalizzazione della pena riconosciuti dall'ordinamento.

Ogni eventuale iniziativa normativa volta a introdurre limitazioni o discipline differenziate per determinate categorie di reati richiede pertanto un attento bilanciamento tra le imprescindibili esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e il rispetto dei principi costituzionali che governano la materia penale.

In tale prospettiva, questo Ministero segue con costante attenzione l'evoluzione dei fenomeni criminali di stampo mafioso e l'efficacia degli strumenti normativi vigenti, riservandosi ogni valutazione nell'ambito delle prerogative proprie dell'indirizzo politico-legislativo.

Con riferimento, infine, alle iniziative dirette a impedire che soggetti condannati per associazione mafiosa possano nuovamente assumere ruoli di rilievo all'interno delle organizzazioni criminali dopo la scarcerazione, si evidenzia che l'ordinamento già prevede un articolato sistema di strumenti finalizzati a neutralizzare la persistente pericolosità sociale dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, attraverso il ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, alle misure di sicurezza, ai controlli demandati all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché agli specifici istituti dell'ordinamento penitenziario.

L'esperienza maturata nel caso richiamato dall'interrogazione dimostra come tali strumenti siano concretamente impiegati in maniera integrata e continuativa, consentendo l'emersione e la repressione di nuove condotte criminali anche a distanza di anni dalle precedenti condanne e assicurando un costante presidio della legalità.

Questo Governo continuerà, pertanto, a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose, nella consapevolezza che la tutela della sicurezza dei cittadini e la prevenzione della ricostituzione dei sodalizi criminali rappresentano obiettivi prioritari dell'azione dello Stato.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione